



TAG 113

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 404

ALBANO GIOVANNI

DANNO BIOLOGICO

SPM. 7822/2012

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	404	25/03/2013			€ 82.372,37

IL CASSIERE**PAGHERA'****LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:**

ALBANO GIOVANNI

C/O AVV. GAUDIO VINCENZO

VIA REGINA MARGHERITA 43

74123 TARANTO (TA)

Partita IVA:

CC 03.31;247.080

DICONSI EURO: ottantaduemilatrecentosettantadue,37

PAGAMENTO:

A MEZZO ASS/CIRC. N/T SPESE NS.CARICO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

DANNO BIOLOGICO SENT.7822/12

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	82.372,37
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	82.372,37

BENE FIRMA

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA		CASSA	CASSA
	IMPORTO LORDO	€	82.372,37
	PREVISIONE	€	0,00
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€	0,00
ART.24 ST.			

VISTO/CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FILIALE DI TARANTO
A FAVORE ALBANO GIOVANNI

EMISSIONE DEL 29.03.2013 EURO 82.372.37
NON TRASFERIBILE

AMAT**Fax**

A: Monte Paschi di Siena

Alla c.a Sig.ra Finocchi

Fax:

0997706251

Da: A.M.A.T. S.p.A. - TARANTO

Data: 22/04/2013

Ogg: Coordinate Albano/Avv.Gaudio

In riferimento ai mandati di pagamento n. 404 del 25/03/2013 di € 82.372,37 e n. 405 del 25/03/2013 di € 3.271,84 relativi a due Assegni circolari emessi per un importo superiore al limite legale consentito, con la presente inviamo le coordinate bancarie necessarie per il buon esito dell'operazione.

1. Albano Giovanni IT49C0103015800000001510868 (€ 82.372,37),
2. Vincenzo Gaudio IT03P0200815809000010463717 (€ 3.271,84).

Distinti saluti.

Capo Unità Organizzativa Amministrativa
(Dott.ssa Marielena Passaretti)

SI INVIA SOLO VIA FAX

AMAT-spavia C.Battisti 657-74100 TARANTO

Tel. 099735551 - Fax 0997794247

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

FILIALE DI TARANTO

ABI/CAB 1030/15801

CONFERMIAMO L'ESECUZIONE DEL BO
C.R.O. 0000017549641806 DEL 23/04/2013



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

DATI ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA
DI TARANTO S.P.A. A.M.A.T. S.P.A.
74121 TARANTO TA

DATI BENEFICIARIO: ALBANO GIOVANNI
VIA G/ MESSINA 6
74100 TARANTO TA

BANCA DESTINATARIA BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN
FILIALE

CODICE IBAN: IT 49 C 01030 15800 000001510868

IMPORTO 82372,37 COMM. 0,00 SPESE 0,00
DATA REGOLAMENTO 23/04/2013

NOTE: MAND.404DANNO BIOLOGICO SENT 7822-12

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030 GRUPPO 1030.6

Prot. az. n° 1390/AP

Taranto, 14 MAR. 2013

Egr. Avvocato
Vincenzo Gaudio
Via Regina Margherita 43
TARANTO

74100

e p.c.

Egr. Avvocato
Roberto Barberio
Corso Italia 254
TARANTO

74100

Fax n° 099/7362875

" "

Area Personale

" "

Area Contabilità

SEDE

RACCOMANDATA A/R

OGGETTO: Controversia danno biologico ex dipendente Albano Giovanni c/ AMAT S.p.A. (sentenza del Tribunale di Taranto n° 7822/2012): liquidazione somme

Con riferimento alla controversia in oggetto, si comunica la scrivente Società darà esecuzione alla sentenza in oggetto, con cui il Tribunale di Taranto ha disposto a favore del nostro ex dipendente, nonché suo assistito, Sig. Albano Giovanni, la liquidazione della somma di € 59'673,54, a titolo di risarcimento danni non patrimoniali (danno biologico), oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT dal 1° gennaio 2011 ed interessi legali a far data dal 28 marzo 2000, nonché la liquidazione della spese e competenze del giudizio, con distrazione a suo favore.

Pertanto, per il titolo in oggetto a favore del ricorrente sarà corrisposta la somma complessiva di € **82'372,37**, così imputata:

- € 59'673,54 a titolo di danno biologico,
- € 19'476,46 a titolo di interessi legali,
- € 3'222,37 a titolo di rivalutazione monetaria.

All'uopo, sarà inviato presso il Suo studio un assegno circolare non trasferibile, intestato al ricorrente, dell'importo complessivo di € 82'372,37.

Per quanto riguarda, invece, le spese e competenze di giudizio (quantificate in € 2'600,00, oltre a IVA e CPA), l'importo dovuto sarà liquidato a mezzo di un secondo assegno circolare, intestato alla S.V., in qualità di distrattario, ed inviato direttamente presso il Suo studio.

Si fa presente che i pagamenti di cui sopra sono effettuati senza prestare acquiescenza e con espressa riserva di gravame.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(ing. Giovanni Matichecchia)

IL PRESIDENTE
(Dott. Francesco Poggi)

sospensione del pagamento, potenzialmente derivante dalla verifica ex articolo 48-bis dell'esistenza di un inadempimento del beneficiario, non può esplicarsi sulle erogazioni per le quali la normativa di rango primario esclude la possibilità di procedere al loro pignoramento.

In realtà, l'impossibilità di effettuare il pignoramento sui crediti vantati dal beneficiario rende inutile procedere alla verifica di cui all'articolo 48-bis.

In aggiunta, va considerato che in presenza di diritti fondamentali della persona – costituzionalmente protetti, come il diritto alla salute (articolo 32 della Costituzione) – mal si concilierebbe una loro subordinazione 'di fatto' alla disciplina prevista dall'articolo 48-bis.

Ciò precisato, in virtù della definizione di pagamenti testé delineata nonché per evidenti ragioni di preminente pubblico interesse o di tutela di diritti fondamentali della persona, tra gli 'esborsi' esclusi dall'obbligo di verifica, si ritiene possano essere sicuramente annoverati, senza alcuna pretesa di tassatività, i seguenti:

- versamento di tributi o contributi assistenziali e previdenziali;
- rimborsi di spese sanitarie relative a cure rivolte alla persona (trattamenti emodialitici, terapie radianti, trapianti, ecc.);
- corresponsione di indennità connesse allo stato di salute della persona (per esempio, l'indennità post-sanatoriale disposta dall'articolo 5 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088, per i cittadini colpiti da tubercolosi) o al ristoro di un danno biologico subito (ad esempio, l'indennità a soggetti danneggiati a seguito di trasfusioni o vaccinazioni prevista dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210);
- pagamento di spese concernenti esigenze di difesa nazionale o missioni di peacekeeping;
- pagamento di spese concernenti interventi di ordine pubblico nonché per fronteggiare situazioni di calamità;
- pagamenti a titolo di assegno alimentare;
- sussidi e provvidenze per maternità, per malattie e per sostentamento;
- indennità per inabilità temporanea al lavoro (come previsto dall'articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124);
- finanziamenti di progetti aventi scopi umanitari.



in L. 24 marzo 2012 n° 27) e distratte come da dispositivo, così come le già liquidate spese di CTU, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, **condanna la convenuta** a pagare in favore del ricorrente la somma di **€ 59.673,54**, a titolo di risarcimento dei danni **non patrimoniali** specificati in motivazione, oltre a rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT dal 1° gennaio 2011 ed interessi legali a far tempo dal 28 marzo 2000;
2. condanna altresì la convenuta alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese e competenze del giudizio che liquida complessivamente, in € 2.600,00 ex D.M. n° 140/12, oltre IVA CPA, con distrazione in favore dell'Avv. Vincenzo GALDIO dichiaratosi anticipatario;
3. pone altresì a carico della convenuta l'onere del pagamento delle già liquidate spese di consulenza tecnica.

Così deciso in Taranto, **23 novembre 2012**.

Il Cancelliere

IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Cosimo MAGAZZINO)

Depositata in Cancelleria

Oggi

7 DIC. 2012

Il Cancelliere

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	404	25/03/2013			€ 82.372,37

IL CASSIERE**PAGHERA'****LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO****A FAVORE DI:**

ALBANO GIOVANNI

C/O AVV. GAUDIO VINCENZO

VIA REGINA MARGHERITA 43

74123 TARANTO (TA)

Partita IVA:

CC 03.31;247.080

DICONSI EURO: ottantaduemilatrecentosettantadue,37

PAGAMENTO:

A MEZZO ASS/CIRC. N/T SPESE NS.CARICO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

DANNO BIOLOGICO SENT.7822/12

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	82.372,37
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	82.372,37

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 82.372,37	
		€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
ART.24 ST.		€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Fax

A: Monte Paschi di Siena

Fax:

0997706251

Alla c.a Sig.ra Finocchi

Da: A.M.A.T. S.p.A. - TARANTO

Data: 22/04/2013

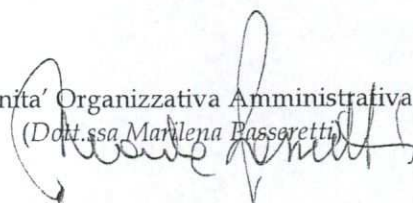
Ogg: Coordinate Albano/Avv.Gaudio

In riferimento ai mandati di pagamento n. 404 del 25/03/2013 di € 82.372,37 e n. 405 del 25/03/2013 di € 3.271,84 relativi a due Assegni circolari emessi per un importo superiore al limite legale consentito, con la presente inviamo le coordinate bancarie necessarie per il buon esito dell'operazione.

1. Albano Giovanni IT49C0103015800000001510868 (€ 82.372,37),
2. Vincenzo Gaudio IT03P0200815809000010463717 (€ 3.271,84).

Distinti saluti.

Capo Unità' Organizzativa Amministrativa
(Dott.ssa Marielena Bassoretti)



SI INVIA SOLO VIA FAX

AMAT-spa via C. Battisti, 657 - 74100 TARANTO

Tel. 09973561 - Fax 0997794247

**** Rapporto Conferma TX ****

P.1

Fax 0997794247

22 Apr 2013 16:16

Numero Fax/Tel	Modo	Avvio	Tempo	Pag	Risult	Note
	Normale	22,16:15	0'43"	1	O K	Manuale

Studio Legale Gaudio

Taranto - C.so Umberto, 116 - tel. e fax 099.4533630

Avv. Vincenzo Gaudio

Patronante in cassazione

Specialista in diritto del lavoro

Specialista in Scienze dell'autonomia costituzionale

Avv. Maria Frattini

Specialista in diritto del lavoro

Dott. Francesco Pallustro

Patronante abilitato al patrocinio

Egr. sig.

Avv. Roberto Barberio

Corso Italia.

74123 Taranto

Oggetto: Albano Giovanni/ Amat

Egregio collega,

faccio seguito a precedenti conversazioni e comunicazioni ed accludo alla presente IBAN del sig. Albano Giovanni e dello scrivente; la sua cliente, AMAT S.p.A. potrà provvedere ad accreditare sui conti così emarginato le competenze rispettivamente spettanti.

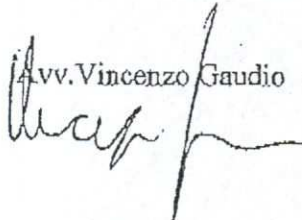
- Albano Giovanni IT49C01030158000000001510868

- Vincenzo Gaudio IT03P0200815809000010463717

Cordiali saluti,

Taranto, 19.04.2013

Avv. Vincenzo Gaudio



25/03/2013 = 82372,37
= 3271,84

T164

Pietro Carallo

Da: RUGGIERI DOMENICO (MPS - 02257) <domenico.ruggieri@banca.mps.it>
Inviato: martedì 2 aprile 2013 9.50
A: carallo
Oggetto: limite del contanti

Oggetto: Art. 12 co. 2 D. n° 201/2011 – limite all'uso del contanti nei pagamenti delle pubbliche amministrazioni

Il disposto normativo di cui al D. L. 06 dicembre 2011, n.201 - art. 12 comma 2, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha previsto che i pagamenti delle pubbliche amministrazioni di cui al D. Lgs. 165/2001 art. 1 comma 2, debbano eseguirsi in via ordinaria mediante l'utilizzo di strumenti telematici (ad es. accreditamento su conto corrente bancario o postale o su carte di pagamento), consentendo l'uso del contanti solo per importi non superiori ad € 1.000,00.

Sul tema il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha di recente fornito ulteriori chiarimenti a seguito delle richieste formulate dall'Associazione Bancaria Italiana.

In particolare è stato evidenziato che l'uso degli assegni circolari è da equipararsi al contanti e quindi è ammissibile solo per importi non superiori ad € 1.000,00.

Al contempo è stato esplicitato che il limite di € 1.000 per i pagamenti in contanti ed assegni circolari è da considerarsi uno dei requisiti formali dei mandati di pagamento

Ruggieri Domenico

Direz. Territor. Mercato di Taranto

Gestore Centro Enti e Ist. Finanziarie

☎ 099 4552535 - - fax 0994552539

☎ 335 7577224

✉ domenico.ruggieri@banca.mps.it

Prima di stampare questa e-mail, assicurarsi che sia davvero necessario.

Questo documento e' formato esclusivamente per il destinatario. Tutte le informazioni ivi contenute, compresi eventuali allegati, sono soggette a riservatezza a termini del vigente D.Lgs. 196/2003 in materia di privacy e quindi ne e' proibita l'utilizzazione. Se avete ricevuto per errore questo messaggio, Vi preghiamo cortesemente di contattare immediatamente il mittente e cancellare la e-mail. Grazie.

Please don't print this e-mail unless you really need to.

Confidentiality Notice - This e-mail message including any attachments is for the sole use of the intended recipient and may contain confidential and privileged information. Any unauthorized review, use, disclosure or distribution is prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message.

- 1) Le spese delle P.A. devono avvenire con strumenti telematici = BONIFICO
- 2) STRONDI E QUALSIASI ALTRA PROCEDURE DEVONO AVVENIRE CON STRUMENTI DI PAGAMENTO ELETTRONICI bancari o postali.



in L. 24 marzo 2012 n° 27) e distratte come da dispositivo, così come le già liquidate spese di CTU, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la convenuta a pagare in favore del ricorrente la somma di € 59.673,54, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali specificati in motivazione, oltre a rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT dal 1° gennaio 2011 ed interessi legali a far tempo dal 28 marzo 2000; /
2. condanna altresì la convenuta alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese e competenze del giudizio che liquida complessivamente, in € 2.600,00 ex D.M. n° 140/12, oltre IVA CPA, con distrazione in favore dell'Avv. Vincenzo GALDIO dichiaratosi anticipatario;
3. pone altresì a carico della convenuta l'onere del pagamento delle già liquidate spese di consulenza tecnica.

Così deciso in Taranto, 23 novembre 2012.

Il Cancelliere

IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Cosimo MAGAZZINO)

Depositata in Cancelleria

Oggi

7 DIC. 2012

Il Cancelliere

(Luigi...)
(Dott. Cosimo MAGAZZINO)